

CONDIZIONE	CASO		RIENTRO IN COMUNITÀ	CONTATTI
		GESTIONE DEL CASO		GESTIONE DEI CONTATTI
Caso sospetto con sintomi	Segnalazione su SMI da parte di Medico (ad esempio MMG/PLS, o PS, o altro). Il soggetto è in attesa di tampone e del relativo esito.	In presenza di sintomi isolamento domiciliare fiduciario fino ad esito tampone. Esito del tampone: test molecolare o antigenico positivo→ diagnosi (vedi “caso accertato”) test molecolare negativo → NON caso test antigenico negativo→ In caso di eventuale risultato negativo, in presenza di persistenza dei sintomi, si raccomanda di ripetere il test a distanza di 2-4 giorni. I test antigenici salivari rapidi NON sono riconosciuti come validi. I test diagnostici per l’identificazione di genoma virale tramite tampone nasofaringeo acquisiti dall’utente e autosomministrati non hanno validità formale nel percorso diagnostico. In presenza di un soggetto che segnala al proprio curante un esito positivo da test autosomministrato è necessario eseguire un tampone di conferma. Tutti i casi ricoverati in terapia intensiva devono essere sottoposti a sequenziamento. Si specifica che il paziente con esito del tampone debolmente positivo è valutato come caso accertato fermo restando la possibilità per il paziente asintomatico di rivalutazione nelle 48 successive dal tampone.	Il rientro avviene con test negativo.	
Caso asintomatico sottoposto a tampone per screening	Segnalazione su SMI da parte di Medico (MMG/PLS o PS) solo in caso di positività.		Nessun allontanamento in attesa dell’esito del tampone.	
Caso accertato	Persona con tampone molecolare (tnf oppure salivare) positivo o tampone (tnf) antigenico positivo (Si intendono sia i nuovi casi in persone suscettibili, sia i casi in reinfettati o ripositivizzati).	isolamento domiciliare obbligatorio di almeno 5 giorni dal tampone positivo di cui gli ultimi 2 senza sintomi Quanto sopra vale anche per i pazienti ricoverati in struttura di cura o residenziale (RSA).	La sospensione dell’ISOLAMENTO avviene in seguito a tampone molecolare o antigenico negativo eseguito dopo almeno 5 giorni dalla data del tampone positivo* purché i medesimi soggetti siano sempre stati asintomatici, oppure risultino asintomatici da almeno 2 giorni (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo). Se il tampone risulta ancora positivo, prolunga l’isolamento fino a 14 giorni, senza necessità di tampone negativo per il rientro in comunità (fatto salvo soggetti immunodepressi da valutare con il medico); comunque il paziente può ripetere il tampone prima dei 14 giorni. L’esito del tampone molecolare o antigenico negativo effettuato nei termini sopra descritti, regolarmente inserito nei flussi regionali, determina la fine dell’isolamento. *visto l’alto numero di casi si considera la data tampone e non la data inizio sintomi, le ATS per casi specifici possono rivalutare la fine isolamento considerando la data inizio sintomi > Lavoratori I lavoratori che, entro 24 ore dall’attestazione di negatività del tampone antigenico rapido o molecolare se effettuato nei tempi previsti, non abbiano ancora ricevuto (tramite sms o e-mail) dagli organi competenti delle ATS la certificazione di fine isolamento sanitario da Covid-19, possono ai fini dell’accesso sul luogo di lavoro avvalersi del referto/attestazione del tampone con esito negativo. I lavoratori positivi oltre il quattordicesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico	> Contatti stretti - ALTO RISCHIO compreso il Setting scolastico/ servizi per l’infanzia/ centri estivi (contatto con il caso avvenuto fino a 48 ore dall’inizio sintomi del caso o del tampone positivo se asintomatico). A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’ autosorveglianza , consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina): a. i bambini di età inferiore ai sei anni; b. le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo; c. i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. Operatori sanitari e socio sanitari → non si applica la QUARANTENA ma un periodo di auto-sorveglianza, che termina al 5 giorno, mediante effettuazione di tampone da eseguirsi ogni giorno per 5 giorni. > Contatti occasionali - BASSO RISCHIO. Non sono previste misure di sorveglianza

			competente, ove nominato. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto dal certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.	
Misure aggiuntive per centri di accoglienza per migranti		Misure aggiuntive, si raccomanda di: - applicare i principi di distanziamento fisico, procedendo ove necessario a adeguamenti strutturali; - attuare l'igiene delle mani e delle vie respiratorie; implementare le procedure di individuazione precoce dei casi e identificazione ai fini di tracciamento delle persone che accedono ai centri - comunicare i rischi e i principi di prevenzione relativi all'infezione da SARS-CoV-2 agli ospiti, tenendo in considerazione le diverse esigenze linguistiche, culturali e di alfabetizzazione delle diverse popolazioni; - valutare con test antigenico i nuovi arrivi, indipendentemente dalla presenza di sintomatologia suggestiva di infezione da SARS-CoV-2; - ove possibile organizzare i migranti – non risultati essere né casi né contatti - in coorti sulla base della data di arrivo e separarli in aree distinte della struttura; - se identificati casi sospetti o confermati, isolarli tempestivamente dalle altre persone presenti nei locali.		
Misure aggiuntive per gli istituti penitenziari		In relazione al contesto epidemiologico l'autorità sanitaria competente valuta un periodo di quarantena (in isolamento dagli altri detenuti) di 5 giorni.		
Indicazioni profughi Ucraini		In caso di soggetti provenienti dall'Ucraina e risultati positivo al SARS-CoV-2, se ospitati presso famiglie effettuano l'isolamento presso il domicilio stesso; diversamente ATS attiva l'ingresso presso covid hotel		

PRINCIPALI INDICAZIONI Ministeriali di riferimento (elenco non esaustivo ed in continuo aggiornamento):
 Circolari 0018584-29/05/2020-DGPRES-DGPRES-P, 0031400-29/09/2020-DGPRES-DGPRES-P, 0032850-12/10/2020-DGPRES-DGPRES-P, 0000705-08/01/2021-DGPRES-DGPRES-P , 0006667-22/02/2021-DGPRES-MDS-P, 0000644-08/01/2021-DGPRES-DGPRES-P, 0003787-31/01/2021-DGPRES-DGPRES-P, 0007922-09/03/2020-DGPRES-DGPRES-P , 0005616-15/02/2021-DGPRES-DGPRES-P, 0022746-21/05/2021, 0033677-27/07/2021-DGPRES-MDS-P , 0036254-11/08/2021-DGPRES-DGPRES-P, 0037911-20/08/2021-DGPRES-MDS-P, 0050079-03/11/2021 DGPRES,0060136-30/12/2021-DGPRES-DGPRES-P, DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021 n. 229, 0001782-08/01/2022-DGPRES-DGPRES-P; 0001782-08/01/2022-DGPRES-DGPRES-P, DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022 n. 5; 0009498-04/02/2022-DGPRES-DGPRES-P; DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022 n. 24; 0037615-31/08/2022-DGPRES-DGPRES-P;